



*Città di Castenaso*

AREA TECNICA PATRIMONIO

U.O. SERVIZI AMBIENTALI

### **ORDINANZA SINDACALE N. 18 / 2024**

**OGGETTO:** PROVVEDIMENTI URGENTI PER LA LOTTA CONTRO LA ZANZARA COMUNE (*CULEX PIPPIENS*) PER LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO DELL'INFEZIONE DA WEST NILE VIRUS MEDIANTE TRATTAMENTI ADULTICIDI NEI LUOGHI DI AGGREGAZIONE DELLE PERSONE PARTICOLARMENTE A RISCHIO.

#### **IL SINDACO**

VISTA la necessità di intervenire a tutela della salute pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura delle zanzare;

RILEVATO che di recente nel territorio regionale e della provincia di Reggio Emilia sono stati accertati casi umani di malattia neuroinvasiva da West Nile virus;

RILEVATO altresì che il vettore del virus è la specie di zanzara *Culex pipiens* (zanzara comune) che si sviluppa sia in zone rurali sia in zone urbane sovrapponendosi in quest'ultimo contesto alla zanzara tigre con cui condivide molti focolai larvali;

VISTA la comunicazione della Regione Emilia-Romagna Prot. 12/08/2024. 0866042.U del 12/08/2024 ad oggetto "Nuove indicazioni a seguito dell'intensa circolazione del virus West Nile nel territorio regionale" acquisita agli atti Comunali con PG. n.28103 del 12.08.2024;

VISTA la comunicazione del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL di Bologna acquisita agli atti comunali con PG. n. 28312 del 13.08.2024;

CONSIDERATO che nel Comune di Castenaso sono vigenti le seguenti ordinanze sindacali:

- n. 5 del 18.04.2024: "OGGETTO: PREVENZIONE E CONTROLLO DELLE MALATTIE TRASMESSE DA INSETTI VETTORI E, IN PARTICOLARE, DA ZANZARA TIGRE (*Aedes albopictus*) e ZANZARA COMUNE (*Culex pipiens*) i cui contenuti si richiamano integralmente;
- n. 3 del 10.04.2024: "PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE DELL'INFEZIONE DA WEST NILE VIRUS ATTRAVERSO IL CONTRASTO AL VETTORE ZANZARA COMUNE (*CULEX PIPPIENS*) IN AREE PERIODICAMENTE ALLAGATE, i cui contenuti si richiamano integralmente;

CONSIDERATO altresì che l'Amministrazione comunale sta attuando un piano di lotta integrata

contro la proliferazione delle zanzare, che comprende trattamenti larvicidi periodici nei pozzetti presenti sul suolo pubblico;

VISTA la necessità di intervenire a tutela della salute pubblica per ridurre la proliferazione delle zanzare Culex pipiens;

RILEVATO che la malattia neuroinvasiva da West Nile virus si manifesta prevalentemente negli anziani e in persone affette da patologie croniche e che determinano immunodepressione;

RITENUTO che sussistano i presupposti per emettere un provvedimento atto ad assicurare l'esecuzione di trattamenti adulticidi per la lotta alla zanzara Culex negli spazi verdi circostanti ospedali, strutture socio-assistenziali e luoghi di aggregazione delle persone anziane con efficacia dalla data di pubblicazione al 30 settembre p.v., riservandosi comunque ulteriori determinazioni in relazione all'andamento delle condizioni meteo- climatiche;

CONSIDERATA la necessità di provvedere ad un'adeguata pubblicizzazione del presente provvedimento mediante forme di comunicazione rivolte ai soggetti pubblici e privati, ai cittadini ed alla popolazione presenti sul territorio comunale;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 241/90 e s.m.i. non è richiesta comunicazione di avvio del procedimento ai soggetti interessati, essendo provvedimento caratterizzato da ragioni di celerità, consistenti nel caso di specie nell'urgenza di dare immediata tutela dell'interesse pubblico sotteso all'ordinanza;

ATTESA la palese situazione di potenziale rischio per la salute pubblica;

SOTTOLINEATA l'urgenza di provvedere ad alcune misure idonee per prevenire e controllare il rischio di diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura delle zanzare specificatamente indicate dall'AUSL di Bologna nella acquisita agli atti comunali con PG. n. 28312 del 13.08.2024; sopra richiamata;

SOTTOLINEATA inoltre la provvisorietà delle misure da adottare in vigore fino al 30 settembre p.v. ma con riserva di ulteriori determinazioni in relazione all'andamento delle condizioni meteo- climatiche;

VISTO il R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;

VISTA la L.R. 4 maggio 1982, n. 19 e s.m.i.;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l'art. 50 comma 5 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 267/00 del 18.08.2000 e s.m.i.;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 503 del 25 marzo 2024, recante il Piano regionale Arbovirosi 2024 e in particolare:

- Le linee guida per lotta integrata alle zanzare vettrici del virus WEST NILE – 2024
- le Linee Guida Regionali per il corretto utilizzo dei trattamenti adulticidi contro le zanzare 2024;

## ORDINA

a tutti i soggetti gestori di Ospedali, Case di cura, Hospice, CRA, RSA, case di riposo, comunità alloggio, case-famiglia, con presenza di spazi verdi fruibili dagli utenti anche nelle ore serali, è fatto obbligo di:

- evitare l'abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana, ed evitare qualsiasi raccolta d'acqua stagnante anche temporanea;
- procedere, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, allo svuotamento dell'eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione dell'acqua nei tombini;
- trattare l'acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, e qualunque altro contenitore non eliminabile (comprese fontane e piscine non in esercizio) ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta, provvedendo alla ripetizione del trattamento in caso di pioggia. Devono essere trattati anche i tombini che non sono all'aperto, ma sono comunque raggiunti da acque meteoriche o di altra provenienza (ad esempio quelli presenti negli scantinati e i parcheggi sotterranei, ispezionando anche i punti di raccolta delle acque provenienti dai "grigliati"). In alternativa, procedere alla chiusura degli stessi tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera che deve essere opportunamente mantenuta in condizioni di integrità;
- tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce, da sterpi, e rifiuti di ogni genere, e sistemarli in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
- effettuare interventi adulticidi contro le zanzare con cadenza settimanale fino al 30 settembre 2024
- affidare l'esecuzione dei trattamenti a ditte specializzate del settore
- utilizzare prodotti a basso impatto ambientale secondo le modalità indicate nelle "Linee guida regionali per un corretto utilizzo dei trattamenti adulticidi contro le zanzare" reperibili al link:

<https://www.zanzaratigreonline.it/it/approfondimenti/documenti-tecnici>

- eseguire le apposite notifiche di trattamento all'AUSL di Bologna, utilizzando la piattaforma disponibile al seguente link: <https://www.ausl.bologna.it/form/dsp/comunicazione-di-trattamento-adulticida-per-zanzare-in-area-privata>
- affiggere nell'area interessata con almeno 24 ore di anticipo cartelli informativi che riportino la data e l'ora del trattamento e consentirne il riutilizzo non prima che siano trascorse 24 ore dall'esecuzione dell'intervento

## AVVERTE

- che in caso di infrazione alle disposizioni della presente ordinanza si procederà a termini di legge (con facoltà di eseguire gli interventi necessari in danno del soggetto inadempiente) e con applicazione di quanto previsto dall'art. 650 del Codice Penale, fatte salve le specifiche sanzioni previste per legge e/o per Regolamenti;
- che le disposizioni della presente ordinanza sono impartite in applicazione del Regolamento Comunale di Igiene, Sanità Pubblica e Veterinaria ed accertate e sanzionate secondo quanto previsto dalla Legge n. 689/1981, dalla Legge Regionale n. 21/1984 e dall'art. 7 bis del

Decreto Legislativo n. 267/2000, con sanzioone amministrativa stabilita da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00;

### **DISPONE**

- che alla vigilanza sul rispetto della presente ordinanza ed all'accertamento ed all'applicazione delle sanzioni provvedono, per quanto di competenza, il corpo di Polizia Locale, l'AUSL di Bologna nonché ogni altro Agente o Ufficiale di Polizia Giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti;
- che la documentazione attestante l'effettuazione dei trattamenti larvicidi e adulticidi, nelle forme e modalità previste dalla presente ordinanza, dovrà essere conservata presso la sede in cui sono stati eseguiti i trattamenti a disposizione degli organi di vigilanza di cui al precedente punto;
- che l'efficacia temporale del presente provvedimento decorre dalla data di pubblicazione dello stesso fino al 30 settembre 2024, riservandosi ulteriori determinazioni in relazione all'andamento delle condizioni meteo-climatiche.

A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., si comunica che avverso il presente provvedimento: - potrà essere proposto ricorso ordinario al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio ovvero - potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio.

[Lì, 14/08/2024](#)

[IL SINDACO](#)  
[GUBELLINI CARLO](#)  
[\(Sottoscritto digitalmente ai sensi](#)  
[dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.\)](#)